



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI
AUTORIZZAZIONE**

n. 91 DEL 25-07-2014

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale - Tutela Acque - D.P.R. 13.03.2013, N. 59 - Autorizzazione allo scarico sul suolo a mezzo di trincea drenante e riutilizzo mediante irrigazione delle aree a verde, delle acque meteoriche provenienti dalla viabilità

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Vista

- la nota del SUAP del Comune di Brindisi, prot. N. 40352 del 26.05.2014 di trasmissione della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito semplicemente A.U.A.) del 05.02.2014 acquisita agli atti della Provincia con prot. AG n. 33250 del 30.05.2014, con la quale il Sig. Gaetano PAZIENZA in qualità Responsabile dell'Area di Progettazione e Realizzazione Impianti Nord Est della Soc. Terna Rete Italia S.p.A. - con sede in Padova alla via S. Crispino n. 22, ed in qualità di responsabile dello scarico, ha chiesto l'autorizzazione per lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, in zona anidra mediante trincea drenante, ed innaffiamento delle aree a verde, delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle superfici impermeabilizzate della stazione elettrica di Brindisi in località Cerrito.

Visto

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale” ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II “Tutela delle acque dall'inquinamento”, i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue nonché i criteri, le condizioni e le prescrizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi prefissati dalla stessa norma;
- l'art. 113 dello stesso decreto legislativo che in tema di “scarichi di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia demanda alle singole Regioni la disciplina e relativa normazione statuendo, in particolare, il divieto assoluto allo scarico o l'immissione diretta di queste ultime nelle acque sotterranee”;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato decreto legislativo e la Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995, con i quali sono state attribuite alle Province, le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature;
- il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, con particolare riferimento al principio “*chi inquina paga*”;
- l'art. 28, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 17 del 30/11/2000 che attribuisce alle Province i compiti e le funzioni concernenti “il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995”;
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ed ii.) in vigore il 15/02/2014;
- l'art. 22 del Regolamento Regionale 9/12/2013, n. 26, che ha abrogato l'Appendice A1 del Piano Direttore approvato con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.191 del 13/06/2002 e di cui al Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n.282 del 21/11/2003;
- l'art. 15 comma 3 del Regolamento Regionale n.26/2013 che stabilisce che il titolare dello scarico di acque meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura, di cui all'art 5 del predetto Regolamento, per superfici scolanti superiori a 5000 mq. è tenuto a richiedere alla Provincia competente, apposita istanza di autorizzazione, prima della realizzazione delle opere;
- il Regolamento Provinciale per la Disciplina del Rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei

Servizi provinciali e quello sul Sistema dei Controlli interni, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 08/03/2013;

- il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 3 che prevede, tra l’altro, che l’autorizzazione agli scarichi sia rilasciata dell’ambito dei procedimenti A.U.A.”;
- l’art. 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 59/2013, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio dell’A.U.A. per gli scarichi e che tale autorizzazione confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento da adottare a cura dello sportello unico delle attività produttive del Comune di appartenenza;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante - *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.
- Preso atto, di quanto riportato nella documentazione prodotta in allegato all’istanza di autorizzazione da parte del gestore dell’impianto, dalla quale si rileva che:

a) *Trattasi di una stazione elettrica esistente nella quale:*

sono già state realizzate:

- *le opere fognarie composte da tubazioni interrato, pozzetti con griglia superiore a caditoia;*
- *due bacini di contenimento dei trasformatori contenenti gli oli dielettrici di isolamento e gli impianti di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sui bacini di contenimento medesimi. I bacini di contenimento, collegati idraulicamente ad una vasca d’accumulo adiacente, hanno una capienza complessiva (bacino+vasca) di circa 106,5 mc atte a contenere, in caso di rottura accidentale, il volume di olio dielettrico contenuto nei trasformatori stessi pari a circa 54,5 mc., così come risulta dalla tavola DC31207ACCR11513 unita al progetto.*
- *Impianto di trattamento in continuo di grigliatura dissabbiatura e disoleatura a coalescenza, delle acque di dilavamento accumulate nei bacini di contenimento sotto i trasformatori. Il sistema è dotato di impianto automatico di rilancio in caso di parziale riempimento del sistema d’accumulo predetto e di sistema di blocco in caso di presenza oli (come riportato a pag. 17 della relazione). Le acque di scarico, dopo il trattamento saranno immesse nella rete di raccolta esterna a detti bacini per lo smaltimento finale nella trincea drenante da realizzare.*

sono da realizzare:

- *Le opere di trattamento finale delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle aree pavimentate dei piazzali e della viabilità interna, così come rappresentato nella tavola grafica di progetto DC31207ACCR11511.*
- *Le opere di smaltimento e riutilizzo finale delle acque meteoriche trattate, da realizzare nelle aree a verde perimetrali della stazione elettrica. Come risulta rispettivamente dalla planimetria riportata nella tavola DC31207ACCR11515 e nella tavola dei*

- particolari dell'impianto di trattamento e sistemi di dispersione indicati nella tavola DC31207ACCR1151, unite al progetto.*
- b) *la superficie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento è superiore a 5000 mq (circa 21.043 mq), rientrando pertanto nelle condizioni stabilite dall'art. 15 comma 3 del R.R. n. 26 del 09/12/2013 per cui è prevista l'autorizzazione;*
- c) *le acque meteoriche ricadenti sui lastrici solari dei fabbricati esistenti assieme a quelle della viabilità e dei piazzali saranno trattate come acque di dilavamento mediante un sistema di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione con pacchi a coalescenza con scarico finale sul suolo mediante dispersione per sub irrigazione e irrigazione delle aree a verde interne e limitofe alla stazione elettrica in argomento.*
- d) *le portate di afflusso all'impianto di trattamento-scarico delle acque meteoriche sono pari a:*
- circa 759,46 mc/h totali comprendente piazzali, le strade interne (acque di dilavamento), come risulta a pag. 15 della relazione tecnica;*
 - circa 15,5 mc/giorno provenienti da 2 vasche cadauna di superficie di circa 125,46 mq. L'accumulo è in grado contenere per 7 giorni consecutivi piogge con precipitazioni pari a circa 60 mm/g;*
- e) *In caso di presenza di oli nei bacini di contenimento dei trasformatori, a seguito di eventuale rottura accidentale dei trasformatori medesimi, le acque e gli oli saranno smaltiti mediante autospurghi e conferimento ad impianti terzi autorizzati, come risulta a pag. 17 della relazione tecnica.*
- f) *Dalla relazione idrogeologica si evince che la falda freatica è attestata a 8 m circa dal piano campagna (pag. 14 della relazione idrogeologica) e nelle conclusioni della stessa relazione è affermato che: “in riferimento alle prescrizioni ed ai limiti imposti dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati infine considerati i fattori sensibili ai fini dell'analisi del rischio idraulico-idrogeologico-ambientale, dall'analisi di tali fattori (franco di sicurezza, capacità di assorbimento e percolazione, presenza pozzi in zona) l'analisi di tali fattori in relazione all'idrogeologia dell'area conferma la compatibilità del corpo ricettore con le portate delle acque meteoriche di dilavamento da smaltire”.*
- g) *Dalla relazione tecnica di progetto si evince:*
- Che il franco di sicurezza è di circa 6,10 mt e quindi maggiore di 1,5 metri prescritto dalla norma (pag. 21 della relazione);*
 - Che nel raggio di 10 Km non vi sono opere di captazione destinate ad uso potabile (pag. 22 della relazione).*
- h) *nell'insediamento non si movimentano sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 e delle sostanze indicate al punto 2.1 Parte III Allegato 5 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per cui esiste il divieto di scarico sul suolo e nel sottosuolo, giusta dichiarazione sostitutiva unita agli atti.*
- i) *Sui piazzali avviene esclusivamente il transito di automezzi, come riportato a pag. 5 della relazione tecnica.*
- j) *I bacini di contenimento dei trasformatori sono stati realizzati esclusivamente per contenere eventuali perdite accidentali di oli minerali in caso di rottura dei trasformatori medesimi. In tali occasioni è stato previsto un sistema che rileva la presenza di oli e che comanda un otturatore automatico, sensibile anche per piccole quantità di oli e, pertanto, in caso di perdita, gli oli e/o le acque oleose saranno convogliate automaticamente verso una vasca di accumulo dedicata dalla quale saranno prelevate e smaltite come rifiuto verso altri impianti autorizzati.*

- k) *le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali sono raccolte da una canalina posta in corrispondenza dell'ingresso e da una serie di pozzetti con griglie a caditoia, per il trattamento di grigliatura. Successivamente le acque meteoriche così grigliate, sono avviate all'impianto di trattamento primario con trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleazione statica, le acque chiarificate saranno riutilizzate per irrigare e/o smaltite mediante trincee drenanti in aree attrezzate a verde interne al perimetro della stazione elettrica.*
- l) *il gestore ha previsto l'adozione degli accorgimenti necessari e le misure di prevenzione e di sicurezza in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti atteso anche che sulle superfici interessate dalle acque meteoriche non saranno depositati materiali e sostanze potenzialmente inquinanti che possano contaminare le acque di dilavamento;*
- m) *le coordinate geografiche sistema WGS 84 – UTM fuso 33N, dei punti di scarico sono le seguenti: X = 746174 – Y = 4492728;*

Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato:

- di poter accogliere la richiesta di autorizzazione di che trattasi relativa allo scarico/riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento negli strati superficiali del suolo, mediante trincea drenanti e sub-irrigazione per l'innaffiamento delle aree a verde, rivenienti dalla viabilità e dai piazzali della stazione elettrica della Soc. Terna S.p.A. in argomento, previo trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura con pacchi a coalescenza con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento, in quanto, all'esito dell'istruttoria espletata dall'Ufficio procedente, la stessa è risultata conforme a quanto prescritto dalla vigente normativa innanzi richiamata;
- Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;
- Considerata la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

AUTORIZZA

- la Soc. TERNA S.p.A. ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della normativa nazionale e regionale di settore vigente in materia, ad effettuare lo scarico negli strati superficiali del suolo mediante trincee drenanti attestata in zona anidra ed il recupero per sub-irrigazione delle aree investite a verde, delle acque meteoriche di dilavamento, previo trattamento di grigliatura, dissabbiatura, disoleatura a coalescenza, rivenienti dai piazzali della stazione elettrica sita nel territorio del Comune di Brindisi in località "Cerrito", con l'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- da atto, sulla base della documentazione prodotta, che il titolare dello scarico delle acque meteoriche provenienti dalle aree impermeabilizzate dello stabilimento di che trattasi è il Sig. Gaetano PAZIENZA sopra identificato;
- il presente provvedimento ha validità 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte del S.U.A.P. del Comune di Brindisi fermo restando l'obbligo del gestore di segnalare tempestivamente all'autorità competente (Provincia di Brindisi) per il tramite il SUAP dello stesso Comune, le eventuali modifiche riguardanti la destinazione d'uso delle aree interessate, ampliamenti e ristrutturazioni dell'insediamento da cui possa derivare uno scarico e/o immissione avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverso da quello autorizzato.
- Ai fini del rinnovo il titolare, almeno un anno prima della scadenza, dovrà inviare alla Provincia di Brindisi, per il tramite del SUAP, istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 13 marzo 2013, n. 59. L'esercizio dell'attività di scarico delle acque meteoriche, potrà provvisoriamente continuare sulla base della presente autorizzazione, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, a

condizione che l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;

Stabilisce:

- che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 1. **rispettare** le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 recante *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”* con particolare riferimento a:
 - obbligo di riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge;
 - il divieto di scarico su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo a meno di 200 metri dalle opere di captazione sotterranee e di derivazione di acque destinate al consumo umano;
 2. **adottare** opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo ricettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;
 3. **adottare** le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo ricettore. Nelle aree impermeabilizzate eventuali stoccaggi momentanei di materie prime ed altri materiali ed attrezzature da lavoro, non devono prevedere rifiuti e materiali polverulenti allo stato sfuso e comunque ogni prodotto che possa provocare rilascio nell'ambiente di sostanze e composti inquinanti trasportati con le acque meteoriche;
 4. **garantire** una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento e depurazione dove avverrà la grigliatura, la dissabbiatura e la disoleazione al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
 5. **smaltire** i residui rivenienti dai sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento (*grigliatura, dissabbiatura e disoleazione*) nonché eventuali altri possibili rifiuti prodotti dagli insediamenti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ss.mm.ii. che detta *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”*;
 6. sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche, **non dovrà essere stoccato alcun tipo di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente** attraverso le acque meteoriche;
 7. **garantire** che l'immissione, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, siano effettuate in conformità alle disposizioni della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
 8. **evitare** in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità stradale statale, in particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare;

9. **comunicare**, per il tramite del SUAP del Comune Brindisi, al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale (AUA);
10. **presentare** domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del DPR 7 marzo 2013, n. 59, allorquando l'azienda intende effettuare una modifica sostanziale;
11. **fornire** le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico di che trattasi, agli organi di controllo;
12. **conservare** copia del provvedimento autorizzativo presso l'impianto da cui si origina lo scarico;
13. **La Soc. richiedente:**
 - è autorizzata a realizzare le opere occorrenti per l'avvio e la messa a punto funzionale dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento finale/riutilizzo, entro e non oltre 36 (trentasei) mesi dalla data di rilascio dell'atto finale a cura del SUAP e comunque nei termini fissati dal permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio equipollente;
 - è tenuta altresì ad informare la Provincia di Brindisi, per il tramite del SUAP, prima dell'avvio dello scarico, dell'avvenuta realizzazione delle opere e della messa a punto funzionale dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento finale/riutilizzo e trasmettere contestualmente i relativi permessi a costruire o titoli edilizi equipollenti, e i collaudi e/o certificazione di regolare esecuzione delle opere stesse.
- **Di stabilire** che la mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione e di ogni altra norma di Legge o Regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'applicazione di norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto;
- La presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza i titolari dell'autorizzazione vengono ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;
- In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifica indagine ambientale sul sito interessato dallo smaltimento delle acque di dilavamento per la verifica dell'eventuale stato di inquinamento nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;
- Il presente provvedimento ha efficacia in vigenza delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per l'esercizio dell'attività commerciale in argomento;
- Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile.
- Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n. 196/2003.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato su sito web della Provincia di Brindisi.
- Il presente provvedimento viene trasmesso:
 - al S.U.A.P. del Comune di Brindisi per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b. del DPR n.59 del 13/03/2013.

Il S.U.A.P. del Comune di Brindisi, oltre che agli Enti e/o Organi di controllo che riterrà opportuno, dovrà notificare il provvedimento definitivo:

- al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
- al Comandante della Polizia Provinciale per i controlli di competenza
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

F.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani

- Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 25.07.2014

F.to Il Responsabile del Procedimento
p.i. Cosimo Grassi

- Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 25.07.2014

F.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Pasquale Epifani